



69
4656/05
2083
Sent.
R.G.L.
Cron.

TRIBUNALE DI FOGGIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, nella pubblica udienza del giorno 11.01.2012 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa

da

STRAMAGLIA Giuseppe, rapp.to e difeso dall'Avv. Francesco Saverio Valentini come da mandato in atti

RICORRENTE

contro

I.N.A.I.L. - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - in persona del legale rapp.te *pro tempore*, rapp.to e difeso dagli Avv.ti Danila Villasmunta e Pierfrancesco Damasco

RESISTENTE

Oggetto: riconoscimento di malattia professionale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 11.05.2005 la parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l'INAIL chiedendone la condanna alla liquidazione, in proprio favore, delle prestazioni previste dal d.lvo n.38/2000 (rendita o indennizzo) in conseguenza della malattia "disturbo dell'adattamento con coinvolgimento di più distretti somatici compatibile con situazione occupazionale anamnesticamente avversativa" asseritamente contratta nell'esercizio della attività lavorativa svolta alle dipendenze dell'Istituto Zooprofilattico di Foggia.

A sostegno della domanda, esponeva di essere stato assunto con la qualifica di addetto ai servizi specializzati; di aver successivamente acquisito, a seguito

7002
JBR
1013

di concorso pubblico, la qualifica di tecnico di laboratorio ed infine quella di tecnico coordinatore.

Deduceva quindi di aver sempre operato in qualità di tecnico di laboratorio sino al 1995, data a partire nella quale - a seguito di una sua denuncia alla magistratura in ordine ad irregolarità verificatesi presso l'Istituto - era stato trasferito, con intento punitivo, dapprima presso il reparto di virologia (v. ordine di servizio del 20.12.1994, in atti) poi presso il reparto magazzino (v. ordine di servizio del 14.03.1997, in atti) ed infine presso il servizio produzione terreni colturali dell'unità operativa sieri e vaccini (ordine di servizio dell'11.05.2000).

Ciò premesso, lamentava di essere stato gravemente demansionato a causa dei suddetti provvedimenti, ritrovandosi a svolgere mansioni dequalificanti in quanto meramente manuali e ripetitive (presso il reparto virologia) ed implicanti attività di facchinaggio, di pulizia e di ritiro della posta (presso il magazzino). Lamentava inoltre la sostanziale inattività alla quale era stato sostanzialmente costretto presso il servizio produzione terreni colturali, deducendo di essersi occupato della manutenzione di un apparecchio (lava vetreria) consistente in una comune lavatrice.

Ritenendo la sussistenza di un nesso di causalità tra l'attività lavorativa svolta in tali condizioni di dequalificazione (a propria volta derivante da una presunta condotta di mobbing) e la malattia denunciata, evidenziava di essersi inutilmente rivolto all'INAIL in sede amministrativa e che l'Istituto aveva disatteso la sua richiesta ritenendo erroneamente che non fosse possibile rilevare un nesso di causalità diretta tra le mansioni svolte e la patologia prospettata.

Concludeva infine per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese e competenze di giudizio.

Integrato il contraddittorio, l'INAIL eccepiva preliminarmente la prescrizione triennale del diritto azionato ai sensi dell'art.112 T.U.I.L. Eccepiva, in

subordine, l'assenza della copertura assicurativa apprestata dall'INAIL per mancanza di prova circa l'appartenenza del ricorrente alle categorie protette dal citato T.U. e circa la sua esposizione al rischio tutelato dal sistema di assicurazione obbligatoria.

In via ancora più gradata, eccepiva la mancanza di prova circa il nesso di causalità sussistente tra le mansioni svolte - secondo l'Istituto sempre rimaste corrispondenti al livello di inquadramento - e la patologia asseritamente contratta. Concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e competenze di giudizio.

Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, espletata la prova testimoniale e disposta CTU medico legale, all'odierna udienza la causa è stata decisa con la presente sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va disattesa l'eccezione di prescrizione triennale del diritto a conseguire le prestazioni erogate dall'Istituto.

L'INAIL non ha infatti fornito prova della dedotta manifestazione della malattia denunciata in epoca anteriore al triennio immediatamente precedente rispetto alla data di presentazione della domanda amministrativa del 31.01.2003.

Dal diario medico generale prodotto dall'Istituto, difatti, si evince semplicemente che il ricorrente, nel dicembre del 1994, aveva sofferto di astenia psicofisica e cefalea vasomotoria, ma trattasi di patologia diversa da quella oggetto della denuncia del 31.01.2003.

La prima diagnosi, a quanto risulta dagli atti, di *disturbo dell'adattamento con coinvolgimento di più distretti somatici compatibile con situazione occupazionale anamnesticamente avversativa*, risulta effettuata in data 08.05.2001 (cfr. allegato al fascicolo di parte ricorrente), per cui è da tale momento che occorre far decorrere il termine di prescrizione triennale. Termine che, al 31.01.2003, non risultava ancora decorso.

Superata tale questione preliminare e passando a della

tematica relativa alla sussistenza della copertura assicurativa garantita dall'INAIL per la patologia oggetto di giudizio, va premesso che con una circolare del 17.12.2003 l'INAIL aveva emanato le istruzioni operative per la trattazione delle denunce di disturbi psichici determinati dalle condizioni organizzativo/ambientali.

A parere dell'Istituto, tutte le situazioni di costrittività organizzativa - come ad esempio lo svuotamento di mansioni e le condotte di *mobbing* strategico dovevano - rientravano nel rischio tutelato.

Con sentenza n. 5454/2005, tuttavia, il TAR Lazio ha annullato la circolare anzidetta sostenendo che *"il mobbing non può essere considerato in via automatica malattia professionale e quanto tale indennizzabile dall'INAIL, dovendo sempre essere provata l'esistenza della causa di lavoro"*.

Proposto appello dall'INAIL, il Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza n. 1576/2009, ha innanzitutto confermato la sentenza del TAR nella parte in cui aveva annullato la circolare INAIL n. 71/03 sulla c.d. "costrittività organizzativa" nei luoghi di lavoro (che connetteva l'insorgere di malattie psichiche o psicosomatiche a determinati fattori di nocività, prescindendo dalla necessità di dimostrazione del nesso di causalità). In accoglimento dell'appello incidentale, ha altresì annullato il decreto del Ministero del lavoro 27.4.2004 relativo all'individuazione delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ex art. 139 DPR 1965, nella parte in cui approvando la lista II, contenente le malattie la cui origine lavorativa di limitata probabilità, vi ha inserito il gruppo 7 concernente malattie psicosomatiche da disfunzioni dell'organizzazione del lavoro.

Ciò perché, secondo il Consiglio di Stato, anche il sistema misto opera soltanto nel senso che la malattia professionale è indennizzata, indipendentemente dalla sua inclusione nelle tabelle allegate al DPR 30.6.1965 n. 1124,

se trova la sua derivazione causale nell'esercizio di una delle lavorazioni di cui al precedente art. 1.

In altri termini, secondo il Consiglio di Stato, "l'art. 1 citato dpr 1124/1965 ha condizionato l'intervento dell'assicurazione obbligatoria per le malattie professionali, anche non tabellate, alla sussistenza di un rischio specifico (e non già comune), cui è esposto il lavoratore addetto a determinate lavorazioni, presuntivamente e preventivamente valutate pericolose dal legislatore stesso, mediante, appunto, l'espressa previsione delle attività protette di cui allo stesso art. 1." ...Dunque, sempre secondo il Consiglio di Stato, "il criterio determinativo del rischio rimane pur sempre connesso alla enucleabilità di un segmento del ciclo produttivo e non anche ad una fase dell'iniziativa imprenditoriale che costituisce il presupposto immanente e generale dell'intera attività produttiva, qual è l'organizzazione del lavoro, la quale, quindi, rimane, concettualmente disomogenea rispetto all'attuale criterio legale di determinazione del rischio e, dunque, al di fuori della possibilità di integrazione analogica consentita dal criterio di cui al citato articolo 1, pur assunto nell'interezza delle sue previsioni".

Pertanto "la conclusione ora riferita obiettivamente esclude, in quanto non rientrante nell'elencazione di cui all'art. 1 del DPR 1124/65 la generalizzata rilevanza delle malattie psichiche riconducibili all'organizzazione aziendale delle attività lavorative, quale categoria di rischio assunta nella sua globalità, prevista dalla impugnata circolare; ciò trova peraltro conferma nella stessa invocata sentenza n. 179 del 1988 della Corte costituzionale".

Secondo il Consiglio di Stato, "il sistema misto introdotto per via di decisione manipolatrice del distinto art. 3 del DPR n. 1124 del 1965" non sarebbe "il risultato di un'immutazione coinvolgente l'art. 1, per quanto qui interessa, di cui la invece serbato la capacità

delimitatrice dell'oggetto del sistema assicurativo, avendo cioè il *decisum* costituzionale riguardato solo la caducazione del principio della tipicità tabellare. La Corte non ha perciò intaccato il presupposto normativo per cui la malattia professionale indennizzabile risulta collegata ad un obbligo di assicurazione che si giustifica in ragione dell'esecuzione, da parte dei lavoratori addetti degli specifici lavori previsti dall'elenco di cui allo stesso art. 1, 3 comma (e dai successivi commi relativi ai lavori complementari e sussidiari), previsione che definisce il rischio specifico oggetto dell'assicurazione, dal quale esula la generica categoria della costrittività organizzativa prevista dalla circolare impugnata".

Il dibattito instauratosi a seguito del richiamato intervento giurisprudenziale ha visto dividersi, da un parte, coloro i quali hanno ritenuto superata la possibilità di ricondurre la patologie quali quella in esame al sistema di tutela accordato dall'INAIL; dall'altra coloro i quali hanno richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 179/1988 (dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma primo, del DPR 30.6.1965 n. 1124, nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali nell'industria è obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro) per affermare che nessun fattore di rischio oggettivamente correlati all'organizzazione del lavoro può essere escluso dalla copertura assicurativa, sempre che sia in grado di generare una patologia non tabellata di carattere psichico.

Tale è anche il convincimento del giudicante, il quale ritiene che non vi siano ostacoli ad ammettere la indennizzabilità delle patologie in questione laddove sia fornita la prova della loro derivazione da causa di lavoro.

Nel caso in esame, la prova testimoniale espletata ha

fornito conferma del grave demansionamento subito dal ricorrente - tecnico di laboratorio - sia in ordine alla sua destinazione presso il reparto magazzino, ove risulta aver svolto mansioni di carico, scarico e disimballaggio dei colli, sia in ordine alla sua destinazione presso la "sala preparazione terreni liquidi", ove parte istante non avrebbe mai svolto alcuna attività di laboratorio per occuparsi di lavori di manovalanza consistenti nel liberare la lavastoviglie dove venivano lavate le provette (cfr. verbali di prova testimoniale). La difformità di tali attribuzioni rispetto alle mansioni tipiche del profilo professionale di appartenenza è di immediata percepibilità ove si abbia riguardo al D.M. Sanità n.745 del 26.09.1994, in atti).

Espletata consulenza tecnica medico-legale, il CTU ha accertato che la patologia da cui risulta affetto il ricorrente è verosimilmente legata da un rapporto di causalità materiale con le avversità presenti nell'ambiente lavorativo, escludendo la preesistenza di disturbi preesistenti. Ha quantificato il danno biologico correlato alla patologia di cui in premessa nella misura dell'11% (cfr. consulenza tecnica d'ufficio e successivi chiarimenti).

Le conclusioni rassegnate dal consulente risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici, sorrette da congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono essere senz'altro condivise.

Essendo provato il nesso di causalità tra le concrete condizioni della attività lavorativa svolta e la patologia denunciata, deve allora affermarsi - ai sensi dell'art. 13 D.lvo n.38/2000 - il diritto del ricorrente a percepire l'indennizzo in capitale nella misura commisurata ad una menomazione della integrità psicofisica pari al 11%, con condanna dell'Istituto resistente alla liquidazione in suo favore della prestazione richiesta.

Il tutto, con gli accessori nella misura di legge dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo.

Le spese processuali - liquidate e distratte come in dispositivo - vanno poste a carico dell'INAIL secondo la regola della soccombenza.

Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dell'INAIL.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:

- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che il ricorrente è affetto da "disturbo dell'adattamento con coinvolgimento di più distretti somatici compatibile con situazione occupazionale anamnesticamente avversativa", di natura professionale, che ha determinato in capo all'istante una menomazione della integrità psico-fisica nella misura del 11%;
- condanna l'Istituto resistente alla liquidazione in suo favore dell'indennizzo, ai sensi dell'art.13 D.lvo n.38/2000, nella misura corrispondente al grado di invalidità sopra indicato, oltre agli interessi legali maturati sino al soddisfo;
- condanna l'INAIL al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi € 2.500,00 oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CAP come per legge, con distrazione;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell'INAIL.

Foggia, 11.01.2012

Il Giudice del Lavoro

Andrea Basta

Il Consigliere
F. R.

Dep. Ab. 18/1/12
M. Cella
GC